

AVV. EZIO MOLA
70010 Casamassima (BA), via Valfondo n. 11
Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com
P.e.c.: avvocato.eziomola@pec.it

AVV. ALESSANDRO VOLPE
70122 Bari, via Marchese di Montrone n. 106
Tel. 340.0858062
Email: avv.alessandrovolpe@yahoo.it
P.e.c.: alessandrovolpe@pec.it

TRIBUNALE DI BARI
Sez. Procedure Concorsuali
Proposta di liquidazione del patrimonio

Per

la società **“Le Amiche - società a responsabilità limitata semplificata”** in liquidazione con sede in Bari al viale Papa Giovanni XXIII n. 235, C.F./P.I. 08195430726 in persona della legale rappresentante p.t. e liquidatrice, sig.ra Nicoletta Spezzati, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’**Avv. Alessandro Volpe** (nato a Bari il 20/01/1980, C.F. VLPLSN80A20A662F, P.I. 06655200720, PEC: alessandrovolpe@pec.it dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex lege* previste e presso il suo studio in Bari alla via Marchese di Montrone n. 106 elettivamente domiciliata) e dall’**Avv. Ezio Mola** (nato a Bari il 29/09/1981, C.F. MLOZEI81P29A662Y, P.I. 08400920727, PEC avvocato.eziomola@pec.it dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex lege* previste, giusta mandato rilasciato per atto separato.

Premesso che

1. la ricorrente è debitrice civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento *ex art. 7 L. 3/2012*;
 2. con provvedimento dell’8.7.2021, emesso nell’ambito della procedura n. 3664/2021 di R.G.V.G., codesto Ecc.mo Tribunale, nella persona del Dott. Michele De Palma, in accoglimento dell’istanza depositata dalla ricorrente in data 15.6.2021, nominava l’Avv. Nicola Dammacco, con studio in Bari al Corso Vittorio Veneto n. 6, quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (**All.1 provvedimento di nomina OCC**);
 3. la ricorrente, per il tramite dei suoi difensori, prendeva contatti con il nominato professionista facente funzioni di O.C.C., rappresentando e documentando la sua situazione patrimoniale, le ragioni del sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;
 4. all’esito, formulava la proposta di liquidazione del patrimonio, che veniva valutata positivamente in termini di ammissibilità e fattibilità dal professionista nominato.
- Ciò premesso, in conformità al combinato disposto degli artt.14 *ter* e 9, comma 2 e 3, L. 3/2012, la società ricorrente

Deposita

TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Bari, 17.01.2022
Il Cancelliere Esperto
(Exo Quarta)


- a) elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) elenco di tutti i beni della società ricorrente e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) ultimi tre bilanci;
- d) attestazione sulla fattibilità del piano a firma della professionista facente funzioni di O.C.C. Avv. Nicola Dammacco, con la quale lo stesso assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3 e dall'art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012 ed esprime un giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione prodotta, nonché la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di "Liquidazione del Patrimonio" di cui all'art. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 avanzata dalla società ricorrente in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente poiché rappresenta la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

La società ricorrente, inoltre, a mezzo del proprio legale rappresentante *p.t.* e liquidatore, dichiara di aver sottoscritto in calce il presente ricorso dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma, meritino chiarimenti, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge, la società Le Amiche società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatore, Sig.ra Nicoletta Spezzati, *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi, deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Bari la presente **proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* L. 3/2012**, supportata dalla documentazione di legge.

Ciò ulteriormente premesso si

ESPONE

I. *In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura.*

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, L. 3/2012 e successive modifiche in quanto la ricorrente:

- a) versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle*

regolarmente”;

- b) visto l’art. 1 L.F., non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012, così come accertato anche dal G.D. Dott. De Palma nell’ambito della procedura n. 3664/2021 R.G.V.G.;
- c) non ha mai utilizzato alcuno strumento di cui alla L. 3/2012;
- d) non ha subito per cause a essa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012.
- e) ha sede legale in Bari e, pertanto, il Tribunale di Bari è territorialmente competente;
- f) non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura né ha posto in essere atti impugnati dai creditori nel medesimo periodo come risulta dalla documentazione che si produce e come verificato dal professionista facente funzioni di OCC.

2. In ordine ai Requisiti Oggettivi di accesso alla procedura

Sotto il profilo oggettivo, la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del sovraindebitamento non fallibile, visto il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

3. In ordine alle cause del sovraindebitamento

Dall’esame della documentazione prodotta, dall’accesso ai dati effettuato presso l’agente della riscossione e dalla circolarizzazione dei crediti, appare di tutta evidenza che le cause primarie dell’indebitamento siano da attribuire in prevalente misura all’emergenza Covid-19, che ha determinato le condizioni in cui si è verificato lo squilibrio finanziario alla base del sovraindebitamento.

La società Le Amiche s.r.l.s. veniva costituita nel luglio 2018 con l’obiettivo di commercializzare “*capi di abbigliamento in genere ed accessori, compresi quelli sportivi, di maglieria e di camiceria, per uomo e donna; - calzature, accessori, borse ed articoli in pelle e cuoio di qualunque genere, per uomo e donna, biancheria intima di qualunque tipo e genere, per uomo e donna, articoli di valigeria, pelletteria, sportivi, da viaggio, pellicceria, merceria, lana e filati, confezioni, tessuti e di prodotti tessili di qualunque tipo e genere, compresi quelli per l’arredamento della casa*” (All.ti 2-3 visura camerale + atto costitutivo).

In effetti, l’idea che animava il socio fondatore era quella di aprire una *boutique* da donna, rivolta principalmente ad un’utenza cd. “*curvy*”.

Dopo aver individuato il locale destinato a diventare il punto vendita e le aziende, di livello medio-alto, specializzate nella realizzazione di taglie cd. comode, la società provvedeva ad effettuare gli ordini di stagione in stagione.

Da settembre 2018 a dicembre 2019 la *boutique*, pur essendo nata da poco, iniziava a veder crescere la propria clientela.

Purtroppo, a gennaio 2020, a causa delle notizie che già circolavano rispetto al Covid-19 e che iniziavano ad allarmare la popolazione, le vendite subivano un rallentamento che portava a disattendere le previsioni di incasso, pur essendo in corso il periodo di saldi di fine stagione.

Nel frattempo, iniziava ad arrivare la merce con la quale la società avrebbe dovuto affrontare le vendite per la stagione Primavera/Estate 2020.

Merce che rimaneva in deposito per tutta la durata del primo *lockdown* ed anche successivamente (alla riapertura), anche a causa dello stop alle cerimonie e dello *smart working*, che disincentivava le clienti ad acquistare nuovi abiti per recarsi a lavoro o ad occasioni mondane (ristoranti, cinema, teatri, circoli).

Si sperava in una ripresa per la stagione successiva (Autunno/Inverno 2020-2021), ma, purtroppo, a partire dal mese di novembre 2020, l'Italia veniva divisa per colore, a seconda dell'entità dei contagi, e la gente iniziava nuovamente a non uscire, soprattutto nel quartiere dove sorgeva il punto vendita (Poggiofranco), che assisteva ad un repentino aumento dei contagi.

A febbraio, una dipendente contraeva il virus, costringendo l'amministratrice a chiudere nuovamente il punto vendita per la quarantena obbligatoria e per la sanificazione dei locali.

In data 15.3.2021 la Puglia veniva dichiarata zona rossa, costringendo le attività a chiudere nuovamente fino alla fine di aprile.

A questo punto i danni procurati da tutta la merce invenduta erano già cospicui, tenuto conto che, oltre ai fornitori da pagare, c'erano anche le spese di gestione.

Tali circostanze sono state determinanti nel provocare la situazione di sovraindebitamento della ricorrente.

Considerate le cause dell'indebitamento, connesse, come detto, al reperimento della merce per la soddisfazione della clientela, va segnalata la buona volontà della ricorrente, che ha sempre confidato in una ripresa dell'attività economica, poi bloccata, ogni volta, da una nuova ondata di Covid-19.

Considerato che i parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia,

riguardano rate e arretrati e che i segnali di sovraindebitamento sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, delle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi, va rilevato che nel caso della ricorrente gli impegni sono stati assunti in un'epoca in cui la società era in grado di sostenere in maniera autonoma le rate dei prestiti accesi per far fronte all'indebitamento derivante dall'attività d'impresa e che solo lo scenario su descritto ha determinato l'incapacità di sopportare gli oneri assunti che hanno determinato la messa in liquidazione (**All.4 verbale scioglimento e liquidazione**).

4. In ordine alla Situazione Economica e Patrimoniale.

La situazione reddituale della ricorrente allo stato attuale, come risulta dai bilanci depositati è la seguente:

- per il 2018 la ricorrente ha prodotto ricavi per € 34.489,00 e costi per € 30.990,00 (**All.5 bilancio 2018**);
- per il 2019 la ricorrente ha prodotto ricavi per € 80.185,00 e costi per € 77.214,00 (**All.6 bilancio 2019**);
- per il 2020 la ricorrente ha prodotto ricavi per € 69.167,00 e costi per € 89.194,00 (**All.7 bilancio 2020**).

La ricorrente può contare unicamente su di un patrimonio mobiliare rappresentato da entrate derivanti dalla dismissione del magazzino e delle rimanenze, considerato che non dispone di un patrimonio immobiliare (**All.8 visura catastale telematica**) né di beni mobili registrati (**All.9 visura pra**).

L'analisi dello stato patrimoniale evidenzia che il problema dell'impresa è legato più al conto economico, troppo esiguo in termini di ricavi rispetto ai costi, che non ad uno squilibrio nella dotazione di mezzi, considerazione che appare rilevante rispetto alle valutazioni sulla diligenza della società sovraindebitata nell'assumere le proprie obbligazioni.

Si consideri, inoltre, che con riferimento al primo e al secondo esercizio vi era sostanzialmente un equilibrio finanziario considerato che si trattava del primo anno di attività e che l'indebitamento per l'acquisto delle merci è stato utilmente coperto con i ricavi, mentre con riferimento al terzo esercizio sulla società si sono ripercosse le conseguenze della pandemia come su evidenziato e per tale ragione appare di tutta evidenza la causa dello squilibrio, visto che la società, operando a stretto contatto con il pubblico, rientra in una delle categorie più martorate dall'emergenza Covid-19.

In definitiva, un'attività nata da pochissimi anni, così come tante altre, non ha potuto reggere

l'impatto della pandemia.

Consapevole di quanto sopra, al fine di evitare di aggravare ulteriormente il passivo e quindi di danneggiare i creditori, non possedendo i requisiti dimensionali per accedere alla procedura di dichiarazione di fallimento in proprio, ha ritenuto di attivarsi per la messa in liquidazione.

5. In ordine agli atti di disposizione

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi e come dichiarato dalla ricorrente, non risultano atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e a suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

6. In ordine all'attivo realizzabile

L'attivo realizzabile dalla ricorrente è sostanzialmente costituito dai ricavi conseguiti a seguito della dismissione del residuo magazzino.

Si segnala a tal fine che il valore realizzato sui beni in questione, così come risultante in contabilità e sul conto corrente della ricorrente è attualmente pari a € 40.662,41 (alla data del 10 gennaio 2022).

La ricorrente non ha crediti IVA e come evidenziato non è proprietaria di beni immobili o di beni mobili registrati.

Si segnala un credito di € 1.600,00, vantato dall'odierna deducente, a titolo di [restituzione del] deposito cauzionale, nei confronti dei signori Barbieri Michele, Ricco Rosa e Catalano Antonella, proprietari del locale ad uso commerciale sito in Bari alla via Arcidiacono Giovanni n. 35, condotto in locazione dalla soc. Le Amiche s.r.l.s. in liquidazione dal 1°9.2018 al 31.12.2021 (**All.10 Contratto di locazione ad uso commerciale del 31.8.2018 + comunicazione di disdetta del 17.6.2021**).

FONDO RISERVA ATTIVO - Menzione a parte merita la questione pendente tra la deducente società e l'Amministrazione del Condominio sito in Bari alla via Arcidiacono Giovanni nn. 7/17/25/33/43 ed i signori Barbieri Michele, Ricco Rosa e Catalano Antonella.

La ricorrente conduce in locazione un locale ad uso commerciale sito in Bari alla via Arcidiacono Giovanni n. 35, in cui esercita la propria attività commerciale, di proprietà dei signori Barbieri, Ricco e Catalano.

In data 22.6.2021 è avvenuto un allagamento al piano interrato del locale, utilizzato come deposito della merce da vendere, causato da un'occlusione di una colonna montante fognaria

condominiale¹.

A causa dell'allagamento, immediatamente segnalato ai proprietari ed all'Amministratore del Condominio (Silvia Meloni dello Studio Meloni s.r.l.), il locale *de quo* è rimasto completamente inagibile per oltre due mesi, per la presenza di vistose e maleodoranti muffe sulle pareti della scala interna e del piano interrato.

Attualmente, il piano interrato è totalmente insalubre, inagibile, inutilizzabile e inutilizzato.

La situazione è stata più volte segnalata all'Amministratore del Condominio, all'assicurazione (UnipolSai), allo studio peritale incaricato da quest'ultima (studio Spada) ed ai proprietari. Tuttavia, nessuno di essi è intervenuto né si è adoperato in alcun modo per risolvere la situazione né ha mai risposto alle comunicazioni inviate.

Con istanza di mediazione del 23.9.2021, depositata presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Bari e iscritta al n. 468/2021 di RG, la ricorrente invitava sia i tre comproprietari dell'immobile sia l'Amministratore del Condominio a cercare un'intesa transattiva, ma nessuna delle parti invitate prendeva parte alla mediazione, senza alcun giustificato motivo.

I danni cagionati dall'allagamento ammontano a ca. € 10.000,00, tra capi di abbigliamento attinti dalle acque fognarie divenuti invendibili e comunque inutilizzabili, mancato utilizzo del piano interrato ad uso deposito per i mesi da luglio a dicembre 2021, mancato utilizzo dell'intero locale per i mesi di luglio e agosto 2021.

Il Condominio, peraltro, è stato recentemente risarcito dalla Compagnia assicuratrice dello stabile in ragione di € 2.800,00, senza riconoscere alcunché alla società odierna deducente.

Tanto si deduce al fine di informare il *nominando* liquidatore di quanto accaduto e metterlo in condizioni di valutare adeguatamente l'opportunità di agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, nell'interesse del ceto creditorio.

7. Tabella riassuntiva del passivo

Il passivo ricostruito tiene conto:

- delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia (**All.11 centrale rischi**);
- delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario e finanziario e presso i fornitori;
- delle risultanze della dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione

¹ La causa dell'allagamento è stata accertata dai tecnici incaricati dall'Amministratore del Condominio, intervenuti sul posto in data 6.10.2021.

s.p.a. (**All.12 situazione debitoria AdER dichiarazione di credito**);

- dalle ulteriori visure e dai certificati estratti a cura del professionista nominato in qualità di gestore della crisi.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Situazione Debitoria			
Natura del credito	Creditore	Importo debito	Graduazione
Prededuzione	Avv. Ezio Mola e Avv. Alessandro Volpe	€ 3.348,00	1°
Prededuzione	OCC	€ 3.456,31	1°
Finanziamento	Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte cred. coop.	€ 19.900,00	2° privilegio <i>ante</i> primo grado posposto solo alle spese di giustizia e ai privilegi ex art.2751 bis c.c.
Fornitura	MP di Rosanna Pellegrini & C. s.a.s.	€ 3.859,47	3° privilegio <i>ex artt.</i> 2751 bis n.5 e 2777 comma 2, lett. c) c.c.
Finanziamento	Puglia Sviluppo s.p.a.	€ 19.975,20	-
Finanziamento	BCC dell'Alta Murgia	€ 11.123,95	-
Fornitura	MP di Rosanna Pellegrini & C. s.a.s.	€ 939,81	-
Fornitura	Linea Cinque s.r.l.	€ 12.818,30	-
Fornitura	Manifatture Bellet s.p.a.	€ 3.134,20	-
Fornitura	Calzaturificio Frau s.p.a.	€ 13.308,28	-
Fornitura	Marina Rinaldi s.r.l.	€ 29.991,98	-
Fornitura	Facenti s.r.l.	€ 486,50	-
Fornitura	Alma s.r.l.	€ 661,15	-
Fornitura	Gianni Cappelli s.r.l.	€ 1.947,42	-
Fornitura	Miroglio s.r.l.	€ 24.133,46	-
Fornitura	BRB Licensing s.r.l.	€ 1.903,28	-
Fornitura	De Sario Pubblicità s.r.l.	€ 941,22	-
Fornitura	Zetex Body Favourites	€ 1.993,53	-
Rate condominiali	Condominio Viale Papa Giovanni XXIII n. 235	€ 584,00	-
Canoni di locazione	Barbieri Michele, Ricco Rosa e Catalano Antonella	€ 4.000,00	-
Diritto annuale	Camera di Commercio di Bari	€ 32,62	-
Oneri di riscossione	Agenzia delle Entrate s.p.a.	€ 6,86	-
TOTALE DEBITORIA		€ 158.545,54	
TOTALE DEBITORIA SENZA PREDEDUZIONE		€ 151.741,23	

Qui di seguito l'esplicitazione del passivo:

1. Crediti in Prededuzione

Vengono appostati in prededuzione *ex art.* 14 *duodecies*, comma 2, L. 3/2012, le

competenze professionali di spettanza degli avvocati Alessandro Volpe ed Ezio Mola, quantificate complessivamente in € 3.348,00, come da preventivo che si allega (**All.13 preventivo avv.ti Volpe e Mola**) e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva dell'attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura.

Parimenti vengono appostati in prededuzione *ex art.14 ter*, comma 3, L. 3/2012, le competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento in € 3.456,31 (**All.14 preventivo OCC**).

2. **Credito chirografario di Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito cooperativo**

La ricorrente è debitrice nei confronti di Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito cooperativo per € 19.900,00 in forza del contratto di mutuo chirografario n.14/35653 del 26 giugno 2020 assistito dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI *ex art. 13*, comma 1, lett. m) D.L. 23/2020 come precisato dalla creditrice (**All.15 bcc castellana grotte precisazione credito**).

Il piano di ammortamento prevede la corresponsione di n. 72 rate e allo stato attuale sono state saldate le prime 15 rate di preammortamento sino al 26 settembre 2021.

Gli scriventi difensori sono consapevoli della natura chirografaria del credito in parola e, tuttavia, in considerazione della garanzia *ex art. 8 bis* D.L. 3/2015, convertito in L. 33/2015, che assiste il summenzionato credito, ritengono che vada inserita nel passivo la somma di € 19.900,00 in privilegio *ante* primo grado posposto solo alle spese di giustizia e ai privilegi *ex art. 2751 bis c.c.*

3. **Credito privilegiato e chirografario di MP di Rosanna Pellegrini & C. s.a.s.**

La ricorrente è debitrice della società MP di Rosanna Pellegrini & C. s.a.s. per € 3.859,47 per fornitura merce di cui alla fattura n. 2020-FCLI-0000443 del 30 settembre 2020 in via privilegiata *ex artt. 2751 bis n. 5 e 2777* comma 2, lett. c), c.c., oltre alla penale del 10% pari a € 385,95 *ex art. 3 L. 386/1990*, essendo tornati insoluti gli assegni bancari rilasciati, oltre a spese sostenute dalla creditrice per commissioni bancarie pari a € 25,02, spese legali pari a € 200,00 e spese per interessi moratori *ex D.Lgs. 231/2002* (al 14 gennaio 2022) per € 277,74, in via chirografaria come risulta dalla precisazione del credito fornita dalla creditrice (**All.16 mp**

di rosanna pellegrini precisazione credito).

Il tutto per un totale di € 3.859,47 in via privilegiata e per € 939,81 in via chirografaria.

4. Credito chirografario di Linea cinque s.r.l.

La ricorrente è debitrice della società Linea Cinque s.r.l. per € 11.412,49 per fornitura merce di cui alla fattura n. 1066/20 parzialmente compensata per € 458,72 con la nota di credito n. 278/A/20 oltre ad € 150,24 per spese di protesto su cambiali sottoscritte dalla ricorrente e rimaste impagate, € 500,00 per spese legali, oltre accessori, ed € 974,73 per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022) per un totale di € 12.818,30 come precisato dalla creditrice (**All.17 linea cinque precisazione credito**).

5. Credito chirografario di Manifatture Bellet s.p.a.

La ricorrente è debitrice della società Manifatture Bellet s.p.a. per € 2.513,20 in linea capitale per fornitura merce di cui alla fattura n. 5152/2020 come precisato dalla creditrice (**All.18 manifatture bellet precisazione credito**), oltre ad € 208,22 per gli interessi moratori ex D.lgs.231/2002 (al 14 gennaio 2022) per un totale di € 2.721,42.

La creditrice ha notificato atto di precetto in data 31.8.2021, e pertanto il credito attuale, comprensivo di spese legali, ammonta ad €3.134,20.

6. Credito chirografario di Calzaturificio Frau s.p.a.

La ricorrente è debitrice della società Calzaturificio Frau s.p.a. per € 12.009,19 per fornitura merce di cui alle fatture n. 2068/20 e n. 2552/20 e per la fattura n. 4572/20 parzialmente compensata per € 458,72 con la nota di credito n. 5290/20 come precisato dalla creditrice (**All.19 calzaturificio frau precisazione credito**), oltre a € 1.298,09 per gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022) per un totale di € 13.308,28.

Si precisa che la creditrice ha richiesto il privilegio per l'IVA sulle fatture ex art. 2758, comma 2, c.c.; tuttavia, la precisazione del credito fornita non ha indicato specificamente un titolo di prelazione su uno specifico bene e pertanto si ritiene che l'intero credito abbia natura chirografaria.

7. Credito chirografario di Marina Rinaldi s.r.l.

La ricorrente è debitrice della società Marina Rinaldi s.r.l. per € 26.196,68 in linea capitale per fornitura merce di cui alle fatture n. CA00002243/2020, n. CA00002319/2020, n. CF00001133/2020, n. CA00002789/2020, n. CF00001242/2020, n. CF00001350/2020 e n. CA0002790/2020 ed € 1.682,96 per spese bancarie e di protesto come precisato dalla creditrice (**All.20 marina rinaldi precisazione credito**), oltre ad € 2.112,34 per gli interessi moratori ex

D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 29.991,98.

8. Credito chirografario di Facenti s.r.l.

La ricorrente è debitrice della società Facenti s.r.l. per € 393,45 in linea capitale per fornitura merce di cui alla fattura n. 3208/2018 come precisato dalla creditrice (**All.21 facenti precisazione credito**), oltre a € 93,05 per gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 486,50.

9. Credito chirografario di Alma s.r.l. (già ditta Styling Marya di Marangon Maria)

La ricorrente è debitrice della società Alma s.r.l. per € 575,84 in linea capitale per fornitura merce di cui alla fattura n. 92/2020 come precisato dalla creditrice (**All.22 alma precisazione credito**), oltre a € 85,31 per gli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 661,15.

10. Credito chirografario di Gianni Cappelli s.r.l.

La ricorrente è debitrice della società Gianni Cappelli s.r.l. per € 1.805,36 in linea capitale per fornitura merce a fronte del quale ha rilasciato un titolo di assegno rimasto impagato in data 22.1.2021 come precisato dalla creditrice (**All.23 gianni cappelli precisazione credito**), oltre a € 142,06 per gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 1.947,42.

11. Credito chirografario di Miroglio s.p.a.

La ricorrente è debitrice della società Miroglio s.p.a. per € 21.378,83 in linea capitale per fornitura merce di cui alle fatture n. 006938/2020, n. 007090/2020, n. 016005/2020, n. 016005/2020, n. 016739/2020, n. 020297/2020, n. 021658/2020, n. 023544/2020, n. 002146/2021 a copertura delle quali sono stati rilasciati sei effetti cambiari come precisato dalla creditrice (**All.24 miroglio precisazione credito**), oltre a € 2.754,63 per gli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 24.133,46.

12. Credito chirografario di Puglia Sviluppo s.p.a.

La ricorrente è debitrice della società Puglia Sviluppo s.p.a. per € 19.975,20 in linea capitale per il finanziamento concesso ai sensi della misura emergenziale “microcredito TF”.

Il piano di ammortamento è attualmente sospeso, avendo la ricorrente aderito alla moratoria sui prestiti a partire dal 30 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, così come precisato dalla creditrice (**All.25 puglia sviluppo precisazione credito**).

13. Credito chirografario di Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. coop.

La ricorrente è debitrice della BCC dell'Alta Murgia per l'affidamento su conto corrente

n. 05010021, affidato per € 10.000,00 e utilizzato per € 11.123,95 come precisato dalla creditrice (**All.26 bcc alta murgia precisazione credito**).

14. Credito chirografario di BRB Licensing s.r.l.

La ricorrente è debitrice della società BRB Licensing s.r.l. per € 1.734,23 in linea capitale per fornitura merce di cui alle fatture n. V1 2000258/2020 e n. V1 2100102/2021 come precisato dalla creditrice (**All.27 brb licensing precisazione credito**), oltre ad € 169,05 per gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 1.903,28.

15. Credito chirografario di De Sario Pubblicità s.r.l.

La ricorrente è debitrice della società De Sario Pubblicità s.r.l. per € 854,00 in linea capitale per fornitura merce di cui alla fattura n. 196/2020 come precisato dalla creditrice (**All.28 de sario pubblicità precisazione credito**), oltre a € 87,22 per gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 941,22.

16. Credito chirografario di Zetex Body Favourites

La ricorrente è debitrice della società Zetex Body Favourites (società di diritto olandese) per € 1.839,61 in linea capitale per fornitura merce di cui alle fatture n. 1107792/2020 e n. 1110120/2020 come precisato dalla creditrice (**All.29 zetex precisazione credito**), oltre ad € 142,13 per gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (al 14 gennaio 2022), per un totale di € 1.993,53.

17. Credito chirografario del Condominio di via Arcidiacono Giovanni n.7/17/25/33/43
- Bari

La ricorrente è debitrice del Condominio di Via Arcidiacono Giovanni n.7/17/25/33/43 in Bari, nel quale esercita l'attività commerciale, per le quote condominiali per € 584,00 così come precisato dall'amministratore del condominio (**All.30 condominio precisazione credito**).

18. Credito chirografario dei signori Barbieri Michele, Ricco Rosa e Catalano Antonella

La ricorrente è debitrice dei signori Barbieri Michele, Ricco Rosa e Catalano Antonella, proprietari del locale nel quale esercita l'attività commerciale, per canoni di locazione relativi alle mensilità da luglio 2021 a novembre 2021, per un totale di € 4.000,00 (€ 800,00 al mese per 5 mesi), così come precisato dai locatori (**All.31 locatori precisazione credito**).

19. Credito chirografario di Camera di Commercio di Bari

La ricorrente è debitrice nei confronti di Camera di Commercio di Bari per €32,62 in

ragione dell'omesso versamento del diritto annuale, somma passata a ruolo e affidata per la riscossione ad Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. che ha quindi formato, ma non ancora notificato alla ricorrente, la cartella di pagamento n.01420210006765661000 (**All.32 cartella di pagamento**).

20. Credito chirografario di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. per €6,86 in ragione degli oneri di riscossione derivanti cartella di pagamento, ad oggi non ancora notificata, n.01420210006765661000 (**All.32 cartella di pagamento**).

21. In ordine alla proposta di liquidazione del patrimonio

Gli scriventi difensori ritengono che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi per il ricorrente *ex L. 3/2012*.

La ricorrente a fronte dell'art. 2740 c.c. in forza del quale “*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*”, intende avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

La ricorrente manifesta quindi la sua volontà di porre a disposizione della procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio tutto il proprio patrimonio, così come i beni e i redditi sopravvenuti nei quattro anni successivi al decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, dedotte le spese *ex art. 14 ter*, comma 6, lett. b), L. 3/2012, il tutto secondo il programma di liquidazione che sarà elaborato dal *nominando* liquidatore, il quale provvederà anche al riparto dell'attivo realizzato secondo l'ordine dei privilegi.

Analoghe procedure nelle quali il ricorrente era una società a.r.l. in liquidazione hanno ricevuto il vaglio positivo da parte della giurisprudenza².

22. In ordine alla meritevolezza nella procedura di liquidazione del patrimonio

Ai fini dell'accesso alla procedura *ex art.14 ter L.3/2012* è richiesto il deposito, unitamente alla proposta, dell'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, delle scritture contabili dalla costituzione della società avvenuta il 12 luglio 2018 e delle spese

² Tribunale Modena 19 Maggio 2020 Est. Salvatore; Tribunale Treviso 23 Marzo 2020 Est. Vortali; Tribunale Cuneo 14 Dicembre 2021 Est. Magri

occorrenti, oltre all'inventario dei beni alla debitrice e una relazione particolareggiata dell'OCC che contenga:

- le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le proprie obbligazioni;
- il resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della proposta di liquidazione.

Ciò premesso gli scriventi difensori ritengono assolto l'onere di produzione documentale che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, ma si riservano di ulteriormente produrre quanto eventualmente richiesto dall'On.le Giudicante nei concedendi termini.

Con riferimento agli atti in frode non sono emersi elementi che possano far ritenere che la debitrice ne abbia compiuti sin dalla sua costituzione.

A ciò si aggiunga che va evidenziato lo slittamento temporale dell'analisi della meritevolezza che deve compiere il giudice.

È infatti con l'art.14 *terdecies*, L. 3/2012 che il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.

Pertanto, in definitiva, si ribadisce che, con riferimento al requisito della meritevolezza, ai sensi dell'art.14 *quinques*, comma 1, L. 3/2012, nessun atto in frode è stato commesso nei cinque anni precedenti l'auspicata apertura della liquidazione del patrimonio.

Con riferimento agli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni *ex art. 9*, comma 2, L. 3/2012, si evidenzia che, considerata anche la novella di cui all'art.14 *decies*, L.3/2012, deve cogliersi la volontà del legislatore di non ritenere ostativa alla procedura di liquidazione del patrimonio la semplice commissione di atti dispositivi nel quinquennio precedente, soprattutto come in questo caso, nel quale la ricorrente ha semplicemente effettuato operazioni commerciali che non hanno avuto effetti pregiudizievoli per i creditori.

23. L'attestazione del professionista nominato O.C.C.

In allegato alla presente proposta si allega l'attestazione pervenuta dal professionista nominato facente funzioni di O.C.C., Avv. Nicola Dammacco, il quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui alla L. 3/2012, ha redatto

l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Qui preme sono osservare per completezza espositiva che l'attestatore:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali della ricorrente accertandone la veridicità;
- ha verificato la fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio presentata manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente società “**Le Amiche - società a responsabilità limitata semplificata**” in liquidazione, *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dalla L. 3/2012;
- considerato che la proposta liquidatoria è idonea alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire alla ricorrente una possibilità di azzeramento del debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 6-9 e 14 *ter* L. 3/2012

Chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di Voler:

- **dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies*, comma 1, L.3/2012;**
- **nominare un liquidatore ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. 3/2012, possibilmente in persona del professionista nominato facente funzioni di O.C.C. Avv. Nicola Dammacco, in considerazione del risparmio di costi che ne deriverebbe a vantaggio della procedura concorsuale e quindi *in primis* dei creditori, vista l'attività già in parte svolta dall'Avv. Dammacco, che consentirebbe di risparmiare i costi per il compenso di un diverso liquidatore;**
- **disporre, ex art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b), L. 3/2012, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori**


- stabilire, ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. c), L.3/2012, idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;
- ordinare, ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. e), L.3/2012, la consegna e/o il rilascio al nominando liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di liquidazione del patrimonio i documenti indicati nel presente ricorso.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Casamassima/Bari, di del deposito.

Le Amiche - società a responsabilità limitata semplificata” in liquidazione in persona della liquidatrice e legale rappresentante, Sig.ra Nicoletta Spezzati




Nicoletta Spezzati

È autentica.

Avv. *Alessandro Volpe*



Avv. *Ezio Mola*



Procura alle liti

La sottoscritta Nicoletta Spezzati, liquidatrice della società "**Le Amiche – società a responsabilità limitata semplificata**" in liquidazione, con sede in Bari al viale Papa Giovanni XXIII n. 235, C.F./P.I. 08195430726, informata ai sensi dell'art. 4, comma 3 e s.m.i., D.Lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto e della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n.132/2014, informata ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compreso i diritti a me spettanti, prestato il consenso al trattamento dei dati per il corretto espletamento del mandato e ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 Reg. Europeo UE 2016/679, con la sottoscrizione della presente procura, **delega e conferisce mandato** agli avvocati **Alessandro Volpe** (nato a Bari il 20.01.1980, C.F. VLPLSN80A20A662F, P.I. 06655200720, PEC: alessandrovolpe@pec.it, con studio in Bari alla via Marchese di Montrone n. 106) ed **Ezio Mola** (nato a Bari il 29.9.1981, C.F. MLOZEI81P29A662Y, P.I. 08400920727, PEC avvocato.eziomola@pec.it, con studio in Casamassima alla via Valfondo n.11) **a rappresentarla e difenderla** in ogni fase e grado della procedura di sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di interfacciarsi con gli Organi della Procedura (O.C.C. o professionista facente funzioni di O.C.C.), la facoltà di rinunciare agli atti sia processuali che relativi alla fase esecutiva, transigere la lite, conciliare, esigere somme e dare quietanza, chiamare in causa terzi, disconoscere scritture, proporre domande riconvenzionali, reclamo, appello, anche incidentale, farsi sostituire, eleggere altri domicili, avanzare istanze *ex art.119 T.U.B.* e comunque fare quanto necessario, opportuno ed utile per la ricostruzione della situazione patrimoniale attiva e passiva della predetta società e per l'esecuzione del mandato, con espressa preventiva ratifica di ogni loro atto e operato. Dichiaro altresì, di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Eleggo domicilio in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 106, 11 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Volpe (PEC: alessandrovolpe@pec.it).

Bari 21/07/2021

Le Amiche s.r.l.s. in liquidazione

Viale Papa Giovanni XXIII n. 235

70124 Bari (BA)

Il liquidatore

È autentica

Avv. Ezio Mola

Avv. Alessandro Volpe